

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL 25 MAGGIO 2021

**CONVENZIONE TRA L'ASL VCO ED IL CENTRO ORTOPEDICO DI****QUADRANTE DI OMEGNA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI DIRIGENTI****MEDICI RADILOGI PER ATTIVITÀ DA SVOLGERSI PRESSO IL PO DI****VERBANIA****TRA****L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.**

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata

ai fini del presente atto dalla Avv.to Cinzia Meloda, Direttore della SOC Affari Generali,

Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con

deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

**E****Il Centro Ortopedico di Quadrante (d'ora in poi, ai fini della presente convenzione,**

denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna Via

Lungolago Buozzi, 25, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr.

Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Art. 1) – Oggetto della convenzione**

Il COQ mette a disposizione proprio personale avente la qualifica di Dirigente Medico

Radiologo per svolgere presso il PO di Verbania attività di emergenza-urgenza a supporto

della SOC Radiologia dell'ASL VCO.

**Art. 2 Modalità di svolgimento**

L'attività sarà svolta con un impegno massimo di 36 ore mensili da espletare nei giorni e

negli orari da concordare. L'ASL VCO istituirà apposito foglio di presenza su cui il

collaboratore riporterà la data del giorno nonché l'orario di inizio e conclusione della

propria attività.

La SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola sarà responsabile dell'organizzazione dell'attività oggetto del predetto contratto e sarà tenuta a concordare con il collaboratore i tempi ed i modi di esecuzione delle prestazioni richieste.

Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il calendario previsto al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.

L'ASL VCO si riserva di ridurre il numero delle ore di presenza stabilite, qualora l'organico della SOC Radiologia dell'ASL VCO sia sufficiente a fronteggiare il carico di lavoro, previa comunicazione al COQ.

Le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio cui i prestatori l'attività sono tenuti presso il COQ.

#### Art. 3) – Corrispettivo

L'ASL VCO si impegna a corrispondere, mensilmente, per ogni singolo operatore del COQ le seguenti tariffe:

- € 60,00 (euro sessanta/00) orarie per ciascun Dirigente, nonché il rimborso delle spese di viaggio calcolato nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina super per ogni Km percorso conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti;

- € 30,00 (euro trenta/00) orarie quale rimborso per ogni ora di viaggio effettuata che si individua in 1 ora (andata e ritorno) per il percorso dal Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna all'Ospedale di Verbania.

L'attività svolta dovrà essere rendicontata mensilmente al COQ a cura della SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola che, previa le verifiche di competenza, invierà al Direttore della struttura copia del foglio di presenza del collaboratore.

Il COQ provvederà ad emettere specifica fattura che l'ASL VCO sarà tenuta a pagare entro

e non oltre 60 giorni dal ricevimento della stessa, mediante versamento mensile su C/C

bancario del COQ.

In caso di contestazione della fattura il Servizio Contabilità del COQ e la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni dell'ASL VCO faranno pervenire comunicazione scritta alla controparte con dettaglio delle problematiche riscontrate al fine una verifica aggiuntiva.

#### Art. 4) – Assicurazione

L'ASL VCO garantisce per i professionisti coinvolti la copertura assicurativa per la responsabilità civile. Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo al COQ. La copertura dovrà dunque essere garantita dal COQ o in difetto dal professionista con oneri a proprio carico.

#### Art. 5) – Privacy

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (

GDPR) l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite

con la presente convenzione.

**Art. 6) - Codice di comportamento**

E' fatto obbligo ai consulenti, di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione.

Il COQ si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

**Art. 7) – Durata della convenzione – Recesso**

La presente convenzione ha validità dalla completa sottoscrizione al 31/12/2021 fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.

**Art. 8) – Sottoscrizione – bollo – registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.

241/1990.

Omegna,

CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mauro CARDUCCI)

Omegna

ASL VCO

IL DIRETTORE SOC AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI

( Avv.Cinzia MELODA)